

VERBALE DI ACCORDO

- 1) Il premio di produzione per i dipendenti operanti presso gli stabilimenti di Carpi e di Zingonia della SILAN s.a.s. e presso la Torotex s.p.a. di Rovigo si intende fissato in L. 115 orarie a decorrere dal 1° Aprile 1971 in L. 135 a decorrere dal 1° Febbraio 1972.

Per i dipendenti operanti presso la DOMUS Lana di Maranello e presso lo stabilimento di Novi di Modena della SILAN s.a.s., il premio di produzione si intende invece fissato in L. 115 orarie a decorrere dal 1° Febbraio 1971 e in L. 135 orarie a decorrere dal 1.2.1972.

- 2) L'azienda erogherà inoltre al personale operaio alla scadenza di ogni biennio, a far data dalla entrata in vigore del presente Accordo, un importo pari a 110 ore di retribuzione oraria globale di fatto.

Detta erogazione potrà anche avvenire parzialmente in via anticipata dietro richiesta della R.S.A. in presenza di situazioni di sotto occupazione.

- 3) L'inquadramento categoriale del personale dipendente sarà effettuato secondo i seguenti criteri:  
a decorrere dal 1° Settembre 1971:

A) - Operai -

a) Settore tintoria:

Gruppo salariale di appartenenza	M Livello di paga base di nuova assegnazione (1)
1° Gruppo	535,46
2° e 3° Gruppo	494,10
3° Gruppo (fino a 12 mesi di anzianità nella mansione)	479,20
4° e 5° Gruppo	443,20
5° Gruppo (fino a 5 mesi di anzianità nella mansione)	435,30
6° e 7° Gruppo	435,30
6° e 7° Gruppo (fino a 4 mesi di anzianità nella mansione)	417,20

b) Settore maglieria (Stabilimenti di Carpi)

Gruppo salariale di appartenenza secondo codice meccanografico	Livello di paga base di nuova assegnazione (1)
Gruppo 11 e 21	494,10
Gruppo 61 e 101, 81 e 91	443,20
Gruppo 81 e 91 (fino al 29.2.72)	435,30
Gruppo 111	435,30

c) Settore torcitura (stabilimento SILAN Novi e Domus Lana di Maranello)

Gruppo salariale di appartenenza	Livello di paga base di nuova assegnazione (1)
1° Gruppo	462,20
2° Gruppo	437,40
3° e 4° Gruppo	433,90
5° Gruppo	427,80
5° Gruppo (fino a 5 mesi di anzianità nella mansione)	407,30
6° e 7° Gruppo	407,30

1° pay.  
2° pay.  
3° pay.  
4° pay.  
5° pay.

d) Settore maglieria (Stabilimento SILAN di Zingonia e Torotex di Rovigo)

Categoria di appartenenza	Categoria di nuova assegnazione (1)
1^ Categoria	1^ Categoria
2^ Categoria	2^ Categoria
3^ e 4^ "	3^ Categoria
4^ Categoria (fino a 5 mesi di permanenza nella mansione per il personale produttivo)	4^ Categoria
5^ Categoria	4^ Categoria

B) - Impiegati -

Non verrà ulteriormente inquadrato personale impiegatizio nella 5^ Categoria. Il personale impiegatizio inserito in 4^ Cat. verrà assegnato alla cat. superiore dopo 15 mesi di permanenza nella categoria medesima.

(1) - Riferimento al C.C.N.L. in vigore alla data di stipulazione dell'accordo.

C) - Intermedi -

La Direzione effettuerà entro il 31 Luglio 1971 il riesame della posizione degli Intermedi attualmente inquadrati in 2^ Cat.

I risultati saranno comunicati e formeranno oggetto di esame con la R.A.S. competente.

I passaggi di categoria o di gruppo che saranno effettuati ai sensi di quanto sopra previsto alle date 1° Settembre 1971 e del 1° Marzo 1972 non daranno luogo ad assorbimento dei superminimi in atto per i singoli interessati.

Quanto previsto al presente punto 3 sarà assorbito fino a concorrenza in eventuali future revisioni dell'inquadramento del personale a livello nazionale, fermo restando che non potranno essere comunque applicati minimi tabellari inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale per i rispettivi gruppi o categorie di nuova assegnazione ai sensi del presente accordo.

4) La maggiorazione contrattuale prevista per il lavoro notturno in turni, si intende aumentata di 15 punti percentuali.

5) Viene riconosciuto alle R.A.S. il diritto di intervenire nei confronti della Direzione per l'adozione delle misure idonee alla prevenzione e alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

In occasione dell'esame di problemi sanitari concernenti determinati reparti, le R.A.S. potranno avvalersi dell'intervento di un dipendente addetto ai reparti interessati.

Ai fini della valutazione della presenza di agenti nocivi negli ambienti di lavoro, le R.A.S. potranno servirsi di tecnici indicati preventivamente alla Direzione. L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei tecnici suddetti avverrà dietro preavviso di almeno 24 ore e secondo modalità da precisarsi di volta in volta, anche al fine di non compromettere il normale svolgimento dell'attività produttiva e di assicurare la debita segretezza in merito ai dati di cui i tecnici stessi siano venuti a conoscenza, in occasione delle visite, particolarmente di quelli attinenti i processi di produzione e comunque la struttura tecnico organizzativa dell'azienda.

L'esito degli accertamenti sarà esaminato al fine del reperimento degli strumenti idonei ad eliminare le eventuali condizioni che risultino nocive alla salute del lavoratore a seguito dell'esame compiuto tra la Direzione e le R.A.S.

L'azienda procederà alla adozione di documenti riportanti i dati relativi alle condizioni sanitarie personali dei dipendenti e ambientali. La struttura di tali documenti (ad es: LIBRETTO PERSONALE DI RISCHIO, REGISTRO DEI DATI AMBIENTALI, ecc..)

L'azienda sottoporrà inoltre entro il 1971 tutti i dipendenti ad una visita schermo grafica tramite un Ente sanitario che sarà individuato di intesa con le R.A.S.. La Direzione esaminerà con le R.A.S. la possibilità di contenere l'onere economico consistente nelle perdite di ore lavorative per effetto di visite sanitarie periodi che cui i dipendenti intendono sottoporsi presso i Centri di Medicina del Lavoro e altri Enti specializzati. Comunque non si terrà conto sul piano retributivo di allontanamenti dal posto di lavoro per l'effettuazione di visite e analisi compiute in locali dell'azienda da medici indicati dalle R.A.S.

- 6) I termini della estensione alla Torotex di Rovigo e alla Silan s.a.s. di Zingonia di aspetti normativi disciplinati dall'Accordo aziendale 4.2.1969 in atto presso gli altri stabilimenti della Silan s.a.s. verranno esaminati tra la Direzione e le rispettive R.A.S.
- 7) Il presente Accordo, salvi gli istituti per i quali è prevista una decorrenza diversa, decorre dal 1° Aprile 1971 e scadrà il 31 Gennaio 1973.  
Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto almeno un mese prima dalla scadenza.

Modena, li 23.4.1971

\*\*\*-\*\*\*-\*\*\*-

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SILAN DEL 23 APRILE 1971

Le modalità e l'entità di eventuali erogazioni anticipate di quanto previsto al punto 2 dell'accordo 23.4.71 saranno determinate tra la Direzione Aziendale e le R.A.S.

L'importo da corrispondersi anticipatamente non potrà comunque risultare superiore a n. 55 ore o al numero delle ore in via di maturazione nel biennio in corso ove inferiore a 55.

Tra la Direzione e le R.A.S. potrà anche essere convenuto di fare riferimento, nel determinare gli importi da liquidare a titolo di acconto o in via definitiva; ad una retribuzione convenzionale corrispondente, per le singole unità produttive, alla media ponderata delle retribuzioni orarie di fatto precepite dagli interessati nel momento in cui avviene l'erogazione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro saranno altresì liquidate le ore maturate fino a quel momento; ove per altro abbia avuto luogo una anticipazione per un numero di ore superiori a quello maturato, le ore eccedenti saranno trattenute sulle competenze di fine rapporto.

\*\*\*-\*\*\*-\*\*\*-

0a | A | aae | daf  
O | & | ^ | d | A | ^ | cae | aae | | cae | a | aae | } | d | cae | a | ^ | fa